



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Servizio Centrale del Personale

Uffici VIII e IX

Prot. n. 46030

Roma, 17 LUGLIO 2008

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

Al Dipartimento del Tesoro
S.D.A.G. - Ufficio I

SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato S.D.A.G.
- Ufficio I

SEDE

All'Ufficio di Coordinamento e di
Segreteria del Capo
Dipartimento

SEDE

All'Ufficio per il Controllo di
Gestione Dipartimentale

SEDE

All'Ufficio per la Razionalizzazione
degli Acquisti nella Pubblica
Amministrazione

SEDE

Al Servizio Centrale per gli Affari
Generali e la Qualità dei
Processi e dell'Organizzazione
Uffici tutti

LORO SEDI

Al Servizio Centrale per il Sistema
Informativo Integrato
Uffici tutti

LORO SEDI

Al Servizio Centrale del Personale
Uffici tutti

LORO SEDI

Alla Direzione Centrale degli Uffici
Locali e dei Servizi del Tesoro
Uffici tutti

LORO SEDI

Alle Direzioni Territoriali
dell'Economia e delle Finanze

LORO SEDI

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

LORO SEDI

Al Centro di Elaborazione e Servizi
del Sistema Informativo Integrato

LATINA

OGGETTO: Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Contenimento della spesa per il pubblico impiego. Assenze dal servizio per malattia e rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ha introdotto, al Capo II, nuove disposizioni dirette al "Contenimento della spesa per il pubblico impiego", nel cui ambito si forniscono opportune direttive, in particolare relativamente ai nuovi principi operanti in materia di assenze dal servizio per malattia e part-time.

In proposito si richiama integralmente il contenuto della circolare n. 7/2008, prot. DFP-0034175-17/07/2008-1.2.3.3, che per più facile consultazione si allega alla presente, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in considerazione dei numerosi quesiti formulati dalle Amministrazioni e nelle more della conversione in legge del provvedimento, è intervenuta in sede interpretativa, fornendo indicazioni relativamente allo specifico contenuto delle disposizioni di cui all'art. 71 del citato decreto legge.

Detto articolo apporta nuove regole, improntate ad un maggior rigore, per le modalità degli adempimenti istruttori finalizzati alla regolarizzazione delle assenze per malattia.

Un primo aspetto sul quale è intervenuto il decreto in questione concerne la tipologia di certificazione giustificativa richiesta in funzione della durata o della frequenza dei periodi di malattia.

A tal proposito il comma 2 del citato art. 71 dispone che "nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".

La disposizione in parola impone un duplice accertamento da parte dell'Amministrazione, diretto al rilevamento della durata complessiva del singolo periodo di assenza, nonché al progressivo controllo, nell'ambito dell'anno solare di riferimento, della frequenza dei periodi di fruizione di tale tipologia di assenza.

Qualora il periodo di assenza da regolarizzare sia di durata superiore a dieci giorni, ovvero si tratti di un evento di malattia successivo al secondo nello stesso anno, la giustificazione può avvenire esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Al riguardo si precisa che, per l'anno in corso, i periodi di assenza per malattia effettuati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui trattasi verranno presi in considerazione esclusivamente ai fini della quantificazione degli eventi per l'applicabilità delle nuove prescrizioni in materia di certificazione giustificativa.

In proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che "la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal d. lgs. n 502 del 1992". Tale ottica conduce a ritenere ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio sanitario nazionale e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio stesso (art. 8 d. lgs. n. 502 del 1992), i quali, in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale vigente, sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Ovviamente la qualità del medico – ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale – dovrà risultare dalla certificazione.

Particolare attenzione deve essere segnalata relativamente alla previsione di cui al comma 3 del citato art. 71. In proposito è stato chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica che la norma "impone" la richiesta della visita fiscale da parte delle Amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno.

I Dirigenti delle singole Strutture dovranno, pertanto, attivarsi con tempestività nel richiedere gli accertamenti domiciliari di controllo, attenendosi scrupolosamente agli adempimenti previsti dal processo informatizzato che regola, sul SIAP, la gestione delle assenze per malattia.

Considerata la peculiarità che la fattispecie "assenza per malattia" assume allorché sia collegata a visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ai quali i dipendenti debbano sottoporsi, il Dirigente valuterà, in relazione alla specificità delle situazioni, l'opportunità di disporre o meno la visita di controllo domiciliare.

Al fine di agevolare e rendere più efficiente il controllo medico domiciliare, la normativa in parola dispone un ampliamento delle fasce orarie di reperibilità, che ora sono

individuare in un arco temporale di maggiore estensione, e cioè dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Con l'occasione si richiama il disposto di cui all'art. 21, comma 8 del CCNL 16 maggio 1995, laddove si prevede che l'assenza dovuta a malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza con tempestività, e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

Il suddetto obbligo, così come configurato dalla citata normativa, proprio in considerazione dell'anticipazione (alle ore 8.00) della fascia oraria antimeridiana di reperibilità, esige un carattere di immediatezza della comunicazione alla quale l'impiegato è tenuto. Ciò in quanto l'Amministrazione deve essere posta in condizione di attivare, con tempestività, le visite di controllo domiciliare sin dall'inizio dell'orario di lavoro giornaliero, anche al fine di consentire, in tal modo, all'Autorità sanitaria un più adeguato e funzionale espletamento delle proprie competenze istituzionali.

Si sottolinea, altresì, il dovere del dipendente di assicurare la reperibilità, comunicando preventivamente all'Amministrazione l'eventuale allontanamento dal proprio domicilio per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati. Contrariamente dovrà attivarsi il procedimento sanzionatorio previsto dalla vigente normativa in caso di ingiustificata irreperibilità in sede di visita domiciliare di controllo.

Per quanto concerne il principio fissato nel primo periodo del comma 4 del citato art. 71, trattandosi di norma programmatica, sarà la contrattazione collettiva che definirà i termini e le modalità di fruizione ad ore delle assenze per permesso retribuito. Per la fruizione, invece, dei permessi retribuiti che la contrattazione ha già previsto in via alternativa in giorni/ore (es. art. 18, comma 2, del CCNL/95, come sostituito dall'art. 9, comma 3, lettera a) del CCNL/2001), a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge, nel caso di assenza per l'intera giornata lavorativa, si dovrà far riferimento al numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto prestare nella stessa giornata. Ai fini della determinazione dei permessi ancora spettanti nel corrente anno, le eventuali assenze effettuate a tale titolo nel periodo dal 1° gennaio al 24 giugno dovranno essere considerate pari a 6 ore, indipendentemente dall'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata.

Una sostanziale innovazione è stata, poi, apportata dalla nuova normativa in materia di part-time.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che finora avveniva "automaticamente" entro sessanta giorni dalla domanda, con l'entrata in vigore

del meccanismo introdotto dall'art. 73 del decreto in esame, "può essere concessa dall'amministrazione". La discrezionalità va esercitata entro il limite temporale di sessanta giorni dalla domanda e in presenza di "pregiudizio" alla funzionalità dei servizi, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. Pertanto la posizione relettiva, che l'Amministrazione eventualmente intende assumere rispetto alla domanda, è legittimata anche nel caso in cui il pregiudizio che deriverebbe allo svolgimento dell'attività istituzionale non presenti una connotazione di "gravità", che prima era espressamente richiesta e poteva dar luogo soltanto ad un differimento della decorrenza rispetto a quella prospettata dal dipendente.

In proposito occorre sottolineare la necessità che i Dirigenti preposti alle Strutture direttamente interessate in relazione alle richieste di part-time, effettuino le dovute valutazioni nell'ambito dei propri poteri organizzatori e gestionali, rappresentando a questa Amministrazione Centrale (gli Uffici appartenenti ai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato tramite le rispettive Strutture) l'eventuale sussistenza di condizioni ostative all'accoglimento della domanda.

I suddetti adempimenti istruttori dovranno essere espletati con assoluta urgenza, considerati i ristretti limiti temporali (sessanta giorni) entro cui questa Amministrazione centrale potrà legittimamente esercitare il potere di respingere, accertate le suddette condizioni, la domanda presentata dal dipendente.

La presente - il cui contenuto andrà portato a conoscenza di tutto il personale - viene inviata, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche alle Ragionerie Territoriali dello Stato.


IL CAPO DIPARTIMENTO
(Giuseppina BAFFI)
